




# Newsletter #03 2023

Novità del mondo fiscale  
e servizi fiduciari



## ENTRATA IN VIGORE DELLA MINIMUM GLOBAL TAX

La Svizzera si prepara ad affrontare un importante cambiamento nel suo sistema fiscale.

A partire dal 2024, entrerà in vigore l'introduzione della minimum global tax.

Per rispettare i rigorosi e stringenti termini posti dalla comunità internazionale, la Svizzera ha scelto di intervenire modificando la Costituzione federale.

La Svizzera ha adottato un approccio nazionale all'introduzione di questa misura attraverso un'innovativa imposta integrativa. In pratica, se un grande gruppo di imprese non è tassato al 15% a livello internazionale, sarà applicata un'imposta aggiuntiva a livello nazionale, denominata "integrativa". Questo meccanismo consentirà di assicurare che le grandi imprese paghino una tassazione adeguata.

Questa misura, proposta a livello internazionale, mira a combattere l'evasione fiscale e a promuovere una maggiore equità fiscale tra i Paesi.

L'introduzione della minimum global tax rappresenta una svolta significativa per la Svizzera.

Sebbene possa ridurre l'attrattiva fiscale, potrebbe anche portare a un maggiore flusso di entrate fiscali per il governo locale.

In conclusione, l'entrata in vigore della minimum global tax nel Ticino dal 2024 rappresenta un importante sviluppo per il territorio elvetico. Sarà interessante osservare come questa misura influenzerà l'economia locale e se riuscirà a raggiungere gli obiettivi di equità fiscale e lotta all'evasione.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.**



**Carlo Castellano – [castellano@fiduciariafontana.ch](mailto:castellano@fiduciariafontana.ch)**



## TASSAZIONE DEI REDDITI DA PARTECIPAZIONE DI FONTE SVIZZERA DA PERCETTORE RESIDENTE IN ITALIA (NON IMPRENDITORE)

I dividendi esteri sono utili derivanti dal possesso di una partecipazione azionaria in società non residente. Fiscalmente si tratta di redditi di capitale assoggettati a tassazione con ritenuta del 26%, a titolo di imposta per le persone fisiche non imprenditori. Nel caso in questione, siccome lo Stato della fonte non è quello di residenza del percettore, si parla di "dividendo estero" o "dividendo

transnazionale".

La CDI tra Svizzera e Italia, all'art. 10, stabilisce che per i redditi da partecipazione vi è una tassazione concorrente ovvero lo Stato della fonte può applicare una *withholding tax* (se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi), è però lo stato di residenza del percettore ad avere diritto a tassare detti redditi. Infine lo Stato di residenza è obbligato ad attuare l'abbattimento della doppia imposizione a meno che su richiesta del contribuente l'elemento di reddito non venga assoggettato ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Gli artt. 44 e 45 del TUIR prevedono dal 2018 una tassazione dei dividendi percepiti da soggetti privati attraverso una ritenuta alla fonte del 26% senza distinguere se tale partecipazione sia qualificata o non qualificata. È importante inoltre sapere che la normativa fiscale svizzera prevede una trattenuta alla fonte pari al 35% (il contribuente dovrà pertanto richiedere l'applicazione dell'aliquota convenzionale 15% chiedendo il ristorno allo stato della fonte per la differenza) del dividendo lordo.

La norma interna italiana stabilisce che l'abbattimento della doppia imposizione venga effettuato attraverso il meccanismo del credito di imposta se i redditi esteri concorrono alla formazione del reddito complessivo (Quadro RN). Ne consegue pertanto che i redditi imposti a tassazione sostitutiva del 26% (ovvero imposti a titolo definitivo) non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non rientrano nel citato meccanismo. Conseguentemente non viene riconosciuto al percettore il credito di imposta sul 15% trattenuto a titolo definitivo nello stato della fonte.

In sostanza manca un raccordo tra la norma interna italiana e quanto stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due paesi.

Con la sentenza n. 25698 del 9 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha aperto uno spiraglio pronunciandosi in favore del riconoscimento, a certe condizioni, del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti da una società estera a favore di una persona fisica residente in Italia in relazione a una partecipazione dalla stessa detenuta, sebbene gli stessi siano stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva nel nostro Paese.

**In questi casi PM Consulenze SA raccomanda prudenza e si rende disponibile per analizzare i casi specifici e fornire una consulenza dedicata alla singola fattispecie.**

Cesare Vidale – [cesare.vidale@pmconsulenze.ch](mailto:cesare.vidale@pmconsulenze.ch)



## SUCCESSIONE AZIENDALE

Il 01 gennaio 2023 è entrata in vigore la modifica del diritto successorio in ambito aziendale, che si prefigge di regolare e semplificare il passaggio in ambito familiare di imprese. Di particolare rilievo è la possibilità di ridurre la quota legittima verso i discendenti diretti, con lo scopo di aumentare la quota a libera disposizione.

La nuova legge si applicherà anche ai testamenti esistenti alla data di entrata in vigore, in caso di decesso del testatore dopo il 01 gennaio 2023.

Le principali casistiche sono le seguenti:

- Successione aziendale in famiglia durante la vita di un imprenditore;
- Successione di società da parte di terzi -Vendita di una società;
- Acquisizione di un'azienda;
- Successione aziendale all'interno della famiglia in caso di decesso di un imprenditore.

Dal punto di vista fiscale è necessario esaminare le diverse casistiche in relazione alle varie situazioni che si possono verificare, tra le quali:



- Successione di attività autonoma individuale, di società di persone o di capitali;
- Presenza di riserve latenti disponibili;
- Valutazione dei redditi assoggettati a contribuzione nel caso di ditta individuale;
- Valutazione del valore di cessione delle quote di una società in nome collettivo, al fine di evitare le imposte di donazione sul maggior valore di mercato;
- Conversione di ditta individuale o di società;
- Liquidazione parziale;
- Donazione ed eredità.

La materia richiede un approfondimento dei singoli casi che verranno trattati nelle prossime pubblicazioni.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e di fornire consulenza sul tema in oggetto.**

**Antonella Gilardoni – [antonella.gilardoni@kbfiduciaria.ch](mailto:antonella.gilardoni@kbfiduciaria.ch)**



PM CONSULENZE



PM REVISIONI

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano  
Switzerland



SHARE TO FACEBOOK



SHARE TO TWITTER



FORWARD EMAIL

